

ruolo e la presenza del "dolus" risultano già più comprensibili» (p. 265). La verdad es que, después de todo el texto anterior, se podía esperar un desarrollo y un fundamento mayor de la tesis principal y en concreto de la relación entre error y dolo; en definitiva, acaba diciendo el autor, el dolo viene a representar simplemente un modo de certeza de esa *conditio subintellecta* que nunca termina de quedar totalmente expuesta a la luz. Del mismo modo que se echa en falta el tratamiento pausado de la relación entre acción dolosa, error y voluntad matrimonial del engañado.

En resumen, un libro interesante y original, quizá excesivamente conducido por la tesis del autor, y excesivamente problematizado en algunas cuestiones que parecen más simples. Como decíamos al principio, puede uno no estar de acuerdo con la tesis principal, o con otros argumentos secundarios, pero no puede dudarse del trabajo, de la honradez y de la agudeza del autor.

Desde el punto de vista formal de la edición, es un clásico de la editorial que lo publica, y está realizada con competencia y calidad. Quizá deben señalarse dos aspectos mejorables: es buena la idea del índice de autores citados —que se recoge al final—, pero debería revisarse si surge la posibilidad de una segunda edición— por alguna misteriosa razón los números de las páginas en que aparece cada autor parecen estar cambiados en todos los autores, y eso hace más engorrosa la consulta—; en segundo lugar, da la impresión de que las citas se han escapado de la corrección de pruebas: en los textos a pie de página —incluso en los que están escritos en italiano— el número de erratas es notable, si bien no impiden captar el sentido general del texto. Por último, el autor cita los comentarios del Código de 1983 en la edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, y dirigida por P. Lombardía y J. I. Arrieta, simplemente como Lombardía-Arrieta; de manera que no se tiene en cuenta el autor de cada comentario y resulta la paradoja de que P. J. Viladrich, cuyos textos se citan, no aparece en las notas a pie de página, ni en el índice de autores. Por lo demás, el autor muestra que conoce y trabaja la bibliografía sobre el tema.

JUAN IGNACIO BAÑARES

DE BERNARDIS, LAZZARO MARIA, *Diritto canonico e politica ecclesiastica, scritti vari*, a cura di Giovanni Battista Varnier, G. Giappichelli Editore, Torino, 1995, 129 pp.

Il volume è aperto da una significativa presentazione di Rinaldo Bertolino, Rettore dell'Università degli Studi di Torino, che coglie in modo sintetico, ma puntuale, gli elementi di attualità e, quale direttore della collana che in poco più di 5 anni ha potuto contare su un'accoglienza attenta da parte dei cultori della materia, rende anch'egli omaggio alla figura dello studioso.

L'intento del curatore è di far cosa utile riportando in luce contributi poco noti e filoni di indagine oggi dimenticati, scelti tra oltre 200 titoli che illustrano, quasi un sessantennio di produzione scientifica.

La scelta effettuata, necessariamente parziale di fronte alla mole di studi, vuole dare conto dei tre aspetti fondamentali del contributo scientifico di Lazzaro Maria de Bernardis: l'ecclesiasticista, il canonista e lo storico delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, mettendo in evidenza la sua visione liberale, attraverso gli occhi di un credente che risente della formazione ricevuta da Mattia Moresco, tra i primi allievi di Francesco Ruffini e degli influssi della scuola di Vincenzo del Giudice alla quale si perfezionò in diritto canonico.

Educato in una famiglia cattolico-liberale, in cui furono ancora presenti gli echi risorgimentali, cresce con un forte senso dello Stato che lo induce a prendere parte all'edificazione del regimen democratico e alla ricostruzione amministrativa, sociale e materiale della città di Genova. Dopo essersi dedicato al diritto positivo, in particolare a quello ecclesiastico e matrimoniale canonico, a partire dagli anni '70 con l'insegnamento nella Facoltà di Scienze Politiche il De Bernardis si è impegnato in una serie di ricerche e studi storico-politici.

Il volume è riuscito nell'intento di assicurare l'attualità scientifica e l'organicità della proposta editoriale, suddividendo la pubblicazione in tre sezioni, in cui i saggi riescono a definire un quadro della personalità dello studioso.

È interessante la copertura data alla vicenda concordataria italiana, con articoli apparsi in epoche diverse e che seguono tutta l'evoluzione storica, giuridica e politica dei Patti lateranensi: dalla conclusione delle convenzioni (1929) alla menzione nell'articolo 7 della Costituzione (1948), fino alle modifiche apportate con gli Accordi di Villa Madama (1984).

Questi contributi sollevano critiche su impostazioni dottrinali e metodologiche che mantengono tuttora il loro valore. Un esempio può essere tratto dal giudizio negativo espresso a proposito del richiamo costituzionale dei Patti lateranensi. Sbaglierebbe quindi chi, in considerazione dell'età, pensasse di trovarsi di fronte ad un conservatore e ad una persona legata al passato, per esempio, è originale la sua posizione contraria, tutta giuridicamente fondata, al modo in cui l'istituto del divorzio venne introdotto nel nostro ordinamento, pur essendo favorevole.

Si segnala, in particolare, l'articolo che scrive nel periodo cospirativo, quando l'Italia stava liberandosi dal regime fascista, nel quale egli preferisce sostenere la tutela della libertà da parte dei cittadini stessi, che si devono fare garanti dello strumento concordatario e della sua corretta applicazione, piuttosto che inserire in maniera innaturale gli accordi fra lo Stato fascista e la Santa Sede nella Carta fondamentale del nuovo Stato democratico. Sostiene quindi che la conciliazione avrebbe potuto realizzarsi anche in regime parlamentare e che gli accordi del Laterano corrispondono, quanto meno nelle loro linee generali, ad una sentita esigenza spirituale del popolo italiano e, nel loro complesso, risultano idonei a soddisfare i bisogni religiosi della grande maggioranza dei cittadini. Le ragioni che ancora rendono ostici ad una minoranza della nazione gli accordi in parola, sono riconducibili sostanzialmente ad una sola: che essi furono, da parte dello Stato, concepiti, stipulati ed applicati secondo criteri tipicamente fascisti.

L'Autore evidenzia come le Costituzioni siano l'anello di congiunzione fra la politica ed il diritto, per cui anche quella italiana ha risentito di quest'esigenza, tutelando i Patti e dimostrando ancora una volta che il diritto ecclesiastico è una

branca particolarmente sensibile agli equilibri fra i poteri e nell'ambito del pacifico svolgimento del vivere sociale.

In uno scritto del 1973 il De Bernardis ritiene superato il periodo concordatario e che un tale strumento sia destinato a cadere in desuetudine grazie alla modificazione dei rapporti fra Chiesa e Stato delineata dal Concilio Vaticano II.

C'è inoltre una forte critica contro la classe dirigente italiana che non ha saputo dimostrare un adeguato senso dello Stato nell'applicazione della normativa pattizia, evidentemente proseguendo nell'interpretazione clericale.

Un'ulteriore critica è riscontrabile nella valutazione della «teoria delle "intese"» (p. 39). L'Autore disapprova il tentativo di trasferire una prassi, quella concordataria, tipicamente cattolica, ad altre confessioni religiose che non hanno mai conosciuto questo istituto e che anzi sono nate proprio in contrasto con il metodo della «contrapposizione dialettica fra Stato e Chiesa» (p. 39). Egli ritiene che le intese le porterebbero a snaturare le loro peculiarità tradizionali: in questo senso si pensi alle numerose difficoltà incontrate per l'accordo con i valdo-metodisti e le successive vicissitudini ed integrazioni che questo ha dovuto subire.

L'analisi del sistema pattizio vigente in Italia e del suo sviluppo si chiude con un articolo del 1984, nel quale pone subito in evidenza la contraddittorietà in cui cadono gli stessi protagonisti della vicenda, i quali, ancora una volta, per mantenere la copertura costituzionale delle nuove pattuizioni, ricorrono all'art. 7, forzando la realtà e definendo *accordi di modifica* i nuovi patti, ma nello stesso tempo non riescono ad essere politicamente coerenti, presentandoli come un avvenimento ed un risultato del tutto nuovo e diverso dalla fattispecie precedente.

L'Autore non critica l'innovazione radicale, ma l'ipocrisia di nascondere una tale, necessaria, trasformazione dietro una dizione inaccettabile anche al comune cittadino, al quale poi si è preferito, giustamente, presentare la novità piuttosto della continuità.

Una seconda critica si lega, ancora una volta, alla esplicita determinazione dei costituenti democristiani di vedere menzionati i Patti lateranensi a discapito del «metodo concordatario» per la regolazione dei rapporti Stato-Chiesa. Ciò testimonierebbe la volontà di salvaguardare e coprire costituzionalmente quegli accordi e non solo il sistema pattizio. Da qui il De Bernardis ricava il peccato originale che ha, poi, dato vita alla contraddizione della formula di «Accordi di revisione del Concordato lateranense». Risorge, ancora, la convinzione del giurista, favorevole al regime concordatario, ma che rifiuta di accordare ad un particolare strumento una valenza superiore, perché così si svilisce la ragione fondante della Costituzione e la sua superiorità di fronte alle soluzioni storiche.

La seconda sezione del volume è dedicata agli studi canonistici e si apre con la trattazione di un tema fondamentale, quale la sistemazione delle fonti. In questo contributo vi è forte l'eco dei dibattiti sulla *lex Ecclesiae fundamentalis*, sulle prospettive aperte dalla decisione di approntare due nuovi codici, quello latino e l'orientale, ed, infine, sull'analisi e la sistemazione di norme prodotte da istituti nuovi, creati dal Vaticano II, quali le Conferenze Episcopali.

Riteniamo di grande attualità questo contributo, in cui si prospetta una *lex fundamentalis* composta dal diritto divino «rigidissimo ed immutabile», dalla dis-

ciplina comune alla Chiesa latina ed a quella orientale e dalle norme sulla produzione del diritto umano, forse non per le soluzioni proposte, in particolare a causa dell'accantonamento del progetto di *lex Ecclesiae fundamentalis*, piuttosto perché contribuisce a riaprire il dibattito sulla giuridicità e sull'autonomia del diritto canonico.

Con un saggio sul ridimensionamento del giuspatronato e delle elezioni popolari, il De Bernardis mette in evidenza una contraddizione nello sviluppo dei poteri nella Chiesa ed una certa *discronia* fra il dettato del Vaticano II e la sua pratica realizzazione: in particolare fra la pretesa di maggiore coinvolgimento dei fedeli laici ed una amplificazione dei loro diritti. Si assiste ad una riduzione di antichi diritti di partecipazione, che se in alcuni casi si configuravano come privilegi, sono stati semplicemente eliminati, piuttosto che riformati in senso più democratico. Questa acuta critica assume forza e conferma alla luce della prassi seguita da Giovanni Paolo II, in particolare riguardo a tradizionali diritti di elezione, aprendo con ciò ferite e contrapposizioni nelle Chiese locali. In questo censo viene da chiedere quale spirito sinodale possa essere stato trasferito dal Concilio all'ordinamento della Chiesa e se alla maggiore partecipazione dei laici sia effettivamente corrisposto un eguale *quantum* di diritti e responsabilità.

L'articolo conclusivo della sezione canonistica riguarda il caso specifico della sentenza del Tribunale ecclesiastico metropolitano di Genova contro Gianni Baget Bozzo, un sacerdote genovese assai noto, sospeso a *divinis* ed a cui sono stati interdetti gli abiti ecclesiastici *usque ad resipiscentiam* a causa del suo impegno diretto in politica. L'Autore ritiene la scelta di adire contro la disubbidienza del sacerdote vie giudiziarie piuttosto che vie amministrative risponda ad esigenze pastorali, in quanto la sentenza permette di spiegare compiutamente le ragioni della condanna. Purtroppo, per ottenere un tale risultato, si è trasformata la violazione di doveri specifici allo stato clericale in disobbedienza al *monitum* dell'ordinario. De Bernardis solleva dubbi: i fatti imputati non sembrano giustificare in alcun caso provvedimenti così drastici, risultando un anacronismo formale, senza per altro rispondere ai quesiti posti dalla sostanza della fattispecie. Quest'intervento appare quasi un *trait-d'union* con la terza sezione che tratta di alcune figure centrali nella determinazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa e della politica ecclesiastica italiana, dall'Unità ad oggi.

Luigi Sturzo «il quale ebbe anch'egli non poco a soffrire», però «chinò sempre il capo di fronte alla suprema autorità della Chiesa, ma non rinunciò mai alle sue convinzioni, in attesa che i fatti gli dessero ragione» (p. 85). L'Autore riconosce al sacerdote siciliano il merito di non aver legato la nascita del suo movimento politico e la realizzazione dell'integrazione dei cattolici in politica con l'obiettivo contingente della soluzione dei contrasti fra Stato e Santa Sede, dando così un respiro più ampio alle sue motivazioni ideologiche ed evitando di perdere senso con la fine del contrasto. Come si può intuire, questa visione ben si lega con la critica sull'introduzione nella Costituzione repubblicana della menzione ai Patti lateranensi, testimoniando una coerenza di metodo e di dottrina chiara e consequenziale. Si ritrovano nei documenti conciliari *Dignitatis Humanae* e *Gaudium et Spes* gli echi delle soluzioni sturziane, Maggiormente rivolte alla tutela della *Libertas Ecclesiae* sulla base di buona fede e volontà da parte dei fedeli e dei

cittadini, ma anche nel considerare il concordato come uno degli strumenti utili, non piú il solo o il migliore. Vi è in ciò una perfetta coerenza con il pensiero di Luigi Stuzo: non si afferma una relazione di causalità fra il pensiero del fondatore del Partito Popolare e le decisioni conciliari, piuttosto si evidenzia l'estrema modernità di un pensatore costretto ai margini dal totalitarismo concordatario.

La seconda personalità proposta in questa sezione riguarda Stefano Castagnola, uomo politico, ministro del Regno d'Italia proprio negli anni della *debellatio* dello Stato pontificio e della promulgazione della legge delle guarentige, infine professore di diritto canonico all'ateneo genovese, ormai dimenticato.

L'ultimo saggio presentato riguarda la vicenda di Aldo Moro, in particolare, del suo ruolo nella politica ecclesiastica: pur essendo un fine giurista la sua storia lo portò nel 1947 ad essere il promotore del compromesso sugli articoli 7 e 8 della Costituzione e nel 1967 a dare l'avvio al vero processo riformatore del Concordato, lasciando ad altri il ruolo di tecnico del diritto ed accollandosi quello, meno comodo, di pragmatico politico, che risolve i problemi pratici anche a costo di una non sempre coerente aderenza alla dottrina professata. Questo atteggiamento lo conduce a non diventare un protagonista dei dibattiti in seno alla costituente o al parlamento, ma ad agire in modo sostanziale e duraturo per la soluzione dei contrasti in materia ecclesiastica.

Il destino di questo volume è, forse, risultato piú grande delle intenzioni iniziali: infatti da una parte la scomparsa del professor De Bernardis avvenuta l'11 gennaio 1996 (era nato il 28 novembre 1909), ha dato un valore del tutto nuovo al lavoro, d'altra parte la scelta di pubblicare nuovamente alcuni scritti che mantengono la loro attualità o ne acquistano di nuova grazie all'evolversi della realtà socio-politica italiana, si inserisce in un filone di notevole risultato.

La pubblicazione assume significato in un momento in cui il diritto ecclesiastico ed il diritto canonico si trovano ad affrontare profondi mutamenti, dovuti alla trasformazione dello scenario politico, sociale e religioso. Questa puntualizzazione delle radici metodologiche, dottrinali e di politica ecclesiastica serve per non perdere la peculiare identità che negli anni si è andata costruendo e per dare ai giovani cultori della materia coscienza ed identità di una dottrina che molto condivide con le altre branche del diritto, rischiando così di perdere la propria specificità ed indipendenza.

FABIO VASINI

GARCÍA FAILDE, JUAN JOSÉ, *Nuevo Derecho Procesal Canónico. Estudio sistemático-analítico comparado*, 3.^a edición revisada y ampliada, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1995, 532 pp.

La tercera edición de la obra que recensionamos en estas líneas alcanza un alto grado de superación en el proceso de perfeccionamiento de las anteriores ediciones, la primera de las cuales es coetánea del nuevo Código y la segunda apareció en el año 1992. Todas ellas mantienen la misma estructura, construida